

# COMUNE DI TREVISO – REGOLAMENTI –

## COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO

### Regolamento Commissione Locale per il paesaggio

(art. 148 D.Lgs. n. 42/2004, art. 45 nonies  
L.R.V. 11/2004, Allegato A alla D.G.R.V. n.  
2037/2015)

<b>Art. 1 – Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio .....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 2 – Competenze della Commissione Locale per il Paesaggio.....</b>	<b>1</b>
<b>Art. 3 - Composizione della Commissione Locale per il Paesaggio .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 4 - Elementi di incompatibilità.....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 5 - Modalità di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 6 – Durata e compensi della Commissione Locale per il Paesaggio</b>	<b>3</b>
<b>NOTE: .....</b>	<b>4</b>

#### **Art. 1 – Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio**

1. Al fine di garantire una adeguata tutela del paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D.Lgs. n. 42/2004, viene istituita nell'ambito del Comune di Treviso, in osservanza delle Leggi e Direttive regionali vigenti, la "Commissione Locale per il paesaggio" di supporto all' "Ufficio Paesaggio" al quale sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.

2. Il Comune di Treviso è infatti attualmente delegato all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica a fronte di deliberazione di Giunta Regionale n. 2495 del 14/12/2010, avendo dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla Regione Veneto per l'esercizio di tali funzioni, così come previsti dall'art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004 ed esplicitati nella D.G.R.V. n. 835 del 15/03/2010, ovvero requisiti strutturali e professionali (Ufficio Paesaggio appositamente istituito allo scopo composto da personale competente).

3. L'Ente trasmette alla Giunta Regionale copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei membri, nonché copia dei provvedimenti relativi ad eventuali modifiche. Il provvedimento di nomina dà atto della valutazione comparativa relativa agli specifici titoli di studio, esperienza e professionalità nella materia.

#### **Art. 2 – Competenze della Commissione Locale per il Paesaggio**

1. Sono soggetti all'esame della Commissione gli interventi riguardanti:
  - le istanze ai sensi art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 al fine della realizzazione di interventi edilizi che alterano l'aspetto esteriore dei luoghi ricadenti all'interno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ivi comprese le istanze ai fini della realizzazione di opere di urbanizzazione nei S.U.A. o interventi per opere pubbliche e/o d'interesse pubblico che alterano l'aspetto esteriore dei luoghi;
  - le istanze di accertamento di compatibilità ai sensi art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 relative ad interventi edilizi che alterino l'aspetto esteriore dei luoghi ricadenti all'interno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

La Commissione Locale per il Paesaggio valuterà la compatibilità degli interventi oggetto delle succitate istanze con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'ambito e del contesto in cui si inseriscono.

### **Art. 3 - Composizione della Commissione Locale per il Paesaggio**

1. La Commissione è composta dal Dirigente del Settore competente o da un suo delegato in qualità di presidente (membro di diritto) e da 4 componenti effettivi, di cui almeno uno che abbia il titolo di dottore agronomo o forestale o da quattro componenti supplenti, di cui almeno uno che abbia il titolo di dottore agronomo o forestale.

2. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio sono nominati tramite selezione con bando di evidenza pubblica tra soggetti in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio ricercati tra:

- a) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, agronomiche-forestali, geologiche e analoghe;
- b) professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico-forestale, geologica e analoghe, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime categorie;
- c) dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui la lettera b) o che siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.

3. I componenti effettivi e supplenti sono nominati dal Sindaco tra le autocandidature pervenute all'Amministrazione a seguito di pubblicazione di apposito bando.

La qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio deve essere comprovata da apposito curriculum che sarà allegato al provvedimento sindacale di nomina.

### **Art. 4 - Elementi di incompatibilità**

1. La carica di componente della Commissione Locale per il Paesaggio è incompatibile con quella di componente della "Commissione Edilizia" con la competenza ad esprimere parere, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, unicamente in ordine alla qualità architettonica dei progetti edilizi

relativi agli interventi previsti dall'art. 24, comma 1bis del Regolamento edilizio comunale nonché della Commissione Territorio se svolte contestualmente e nel medesimo ambito territoriale.

2. Non possono far parte della Commissione Locale per il Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

### **Art. 5 - Modalità di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio**

1. La Commissione è convocata dal Presidente (o responsabile del Procedimento) almeno una volta al mese tramite comunicazione trasmessa per via telematica (e-mail) o con utilizzo di posta certificata almeno due giorni prima rispetto alla data della seduta.

2. Per la validità delle sedute di Commissione, devono intervenire il Presidente ed almeno tre degli altri quattro componenti.

Qualora il Presidente sia impossibilitato a partecipare alla Commissione, assume la Presidenza della Commissione il suo delegato.

3. Alle sedute della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento.

4. Il Presidente della Commissione può ammettere a partecipare alle sedute, al fine di illustrare il progetto in esame, il progettista, con esclusione della possibilità di partecipare alla fase di discussione e votazione.

5. La Commissione può chiedere un supplemento di istruttoria al fine di acquisire più esaurienti elementi di giudizio.

6. La Commissione esprime il parere di competenza a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il parere della Commissione Locale per il Paesaggio deve essere sempre motivato.

7. I componenti della Commissione non possono prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri diretti o indiretti, di loro parenti o affini sino al quarto grado.

### **Art. 6 – Durata e compensi della Commissione Locale per il Paesaggio**

1. La Commissione Locale per il Paesaggio dura in carica per un periodo non superiore al mandato del Sindaco che l'ha nominata e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Alla scadenza del termine la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato.

2. I componenti nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata motivazione a tre sedute consecutive o per incompatibilità sopravvenuta. La decadenza è dichiarata con provvedimento sindacale. Il componente nominato in sostituzione di altro deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza normale dell'intera Commissione.

3. Non può essere nominato componente della Commissione chi sia parente in primo o secondo grado, affine in primo grado, adottante o adottato di altro componente la Commissione, anche se membro di diritto.

4. In ottemperanza all'art. 183, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004, contenente "Disposizioni finali", la partecipazione alle commissioni previste dal Codice non

dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni normative di Settore, compresi gli atti di indirizzo.

6. Per la validità delle riunioni, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza del Presidente e di tre membri.

7. Alle sedute della Commissione interviene con funzioni di segretario verbalizzante, un dipendente del Settore Sportello unico e Polizia Locale.

8. Del parere motivato della Commissione Locale per il Paesaggio il segretario redige un verbale, che viene sottoscritto dal Presidente, da un componente della Commissione e dal segretario stesso.

9. Ogni componente della Commissione Locale per il Paesaggio dovrà astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativi ad argomenti dei quali sia, a qualsiasi titolo, interessato.

10. I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.

**NOTE:**

Settore / Servizio responsabile: Settore Sportello Unico e Polizia Locale

Approvazione: Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 28.7.2016

Contenuto ultima modifica: - - -